

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 232

12 ottobre 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2162/72 del Consiglio, del 10 ottobre 1972, recante aumento del volume del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune	1
Regolamento (CEE) n. 2163/72 del Consiglio, del 10 ottobre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/71 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti	2
Regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione, del 3 ottobre 1972, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di uova in guscio e di polli e oche macellati in provenienza dalla Bulgaria	3
Regolamento (CEE) n. 2165/72 della Commissione, dell'11 ottobre 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	5
Regolamento (CEE) n. 2166/72 della Commissione, dell'11 ottobre 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	7
Regolamento (CEE) n. 2167/72 della Commissione, dell'11 ottobre 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	9
Regolamento (CEE) n. 2168/72 della Commissione, dell'11 ottobre 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	11
Regolamento (CEE) n. 2169/72 della Commissione, dell'11 ottobre 1972, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	12
Regolamento (CEE) n. 2170/72 della Commissione, dell'11 ottobre 1972, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale	13
Regolamento (CEE) n. 2171/72 della Commissione, dell'11 ottobre 1972, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato	15
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	21
Procedura aperta	23
Procedura ristretta	24

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

72/342/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 settembre 1972, che fissa l'importo massimo della restituzione per la terza gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1897/72 17

72/343/CEE :

Decisione della Commissione, del 29 settembre 1972, che fissa l'importo massimo per la fornitura di prodotti d'uova al PAM nell'ambito della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 1779/72 18

72/344/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1972, che modifica la decisione del 10 agosto 1972 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 245 656 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco 19

72/345/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1972, relativa alla fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la seconda gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1519/72 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2162/72 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 1972

recante aumento del volume del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 2827/71 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume complessivo di 10 000 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune ;

considerando che, sulla base dei dati più recenti dell'anno 1972 relativi a tale prodotto, in materia di consumo, produzione, esportazioni verso paesi terzi, importazioni in regime di traffico di perfezionamento attivo e sulla base di stocks anormali esistenti in taluni Stati membri è dato valutare che il fabbisogno immediato di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi potrà raggiungere, nel 1972, il livello di 19 000 tonnellate ; che per il prodotto in questione è già stato aperto un contingente di 10 000 tonnellate ; che quindi, per tener conto del fabbisogno constatato, è opportuno aumentare il volume del contingente tariffario comunitario in parola ;

considerando tuttavia che, tenuto conto in particolare delle rilevanti disponibilità esistenti nella Comunità, è lecito ritenere che il fabbisogno supple-

mentare d'importazione in provenienza dai paesi terzi non riguarderà che il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega) ; che occorre quindi limitare l'apertura del contingente supplementare in questione a tale qualità di magnesio greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La frazione relativa al magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro del contingente tariffario comunitario aperto per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune con il regolamento (CEE) n. 2827/71, è elevata da 9 400 a 18 400 tonnellate.

2. L'importo della riserva comunitaria relativa a detta qualità di magnesio greggio e prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2827/71, è elevata da 1 200 a 10 200 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

⁽¹⁾ GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 60.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/72 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 1972**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/71 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 2780/71 ⁽¹⁾, il Consiglio ha sospeso totalmente la percezione del dazio autonomo della tariffa doganale comune per la gentamicina della sottovoce ex 29.44 C, per il periodo dal 1° gennaio 1972 al 30 giugno 1973 ;

considerando che nella Comunità la produzione di sali di gentamicina della stessa sottovoce è attualmente nulla ; che è quindi interesse della Comunità sospendere totalmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i sali di gentamicina, per lo stesso periodo previsto per la gentamicina propriamente detta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2780/71 la tabella III è modificata come segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
anziché : ex 29.44 C	Gentamicina	sospensione totale
leggasi : ex 29.44 C	Gentamicina e suoi sali	sospensione totale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

⁽¹⁾ GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1972

relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di uova in guscio e di polli e oche macellati in provenienza dalla Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare uguale alla differenza tra il prezzo limite e detto prezzo d'offerta ;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio, il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2224/70 ⁽⁶⁾, ha stabilito talune condizioni e la procedura per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, dei regolamenti n. 122/67/CEE e n. 123/67/CEE ;

considerando che, con lettera del 22 luglio 1972, le autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di uova in guscio, diverse dalle uova da cova, come pure di galli, galline, polli e oche macellati ; che esse

provvederanno affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'impresa commerciale di Stato Rodopaimpex ; che esse provvederanno inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido il giorno dello sdoganamento ; che a tal fine esse prenderanno tutte le opportune misure per evitare che l'impresa commerciale di Stato Rodopaimpex ricorra in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione in carico di spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che le autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria si sono inoltre dichiarate disposte a comunicare regolarmente alla Commissione, per il tramite dell'impresa commerciale di Stato Rodopaimpex, i particolari relativi alle esportazioni dei prodotti in questione verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi connessi con l'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con i rappresentanti delle autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria ; che, a seguito di tali discussioni, è lecito ritenere che detto paese sia in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei suddetti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Bulgaria ;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi fissati in conformità dell'articolo 4 dei regolamenti n. 122/67/CEE e n. 123/67/CEE non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Bulgaria :

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 5.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili, interi :</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e la zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p> <p>III. Oche :</p> <p>a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »</p> <p>b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »</p>
04.05	<p>Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :</p> <p>A. Uova in guscio, fresche o conservate :</p> <p>I. Uova di volatili da cortile :</p> <p>b) altre (diverse dalle uova da cova)</p>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/72 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1630/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1630/72 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 1. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 ottobre 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	43,11
10.01 B	Frumento duro	47,68 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	51,34 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	34,36
10.04	Avena	33,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	41,04 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	2,48
10.07 B	Miglio	10,25
10.07 C	Sorgo	36,88
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	79,10
11.01 B	Farine di segala	82,27
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	82,62
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	85,18

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/72 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1972
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 ottobre 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0,92	0,92	0,46
10.02	Segala	0	0,27	0,27	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	1,15	1,15	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/72 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1972
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2126/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è

necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 6. 10. 1972, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 ottobre 1972 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

N.B. : Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/72 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il calcolo

dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 59.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	8,86 7,39 ⁽¹⁾ 8,86 7,39 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/72 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1972
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1395/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1395/72, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 10.7.1972, pag. 61.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <small>(u.c. / 100 kg)</small>
17.03	Melassi, anche decolorati	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2170/72 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/72 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento ; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore

dello zucchero ⁽⁵⁾ ; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione ;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1972.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 ottobre 1972 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	B. non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	4,60 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	—

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2171/72 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1972

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito «prezzo d'offerta», scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁴⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 123/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare u.c./kg	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili da cortile interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1090	tutte importazioni ⁽¹⁾
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1090	tutte importazioni ⁽¹⁾
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1090	tutte importazioni ⁽¹⁾
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	II. non disossate :		
	a) metà o quarti di :		
	1. galli, galline e polli	0,1090	tutte importazioni

⁽¹⁾ Ad eccezione dei prodotti originari e in provenienza dalla Polonia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1972

che fissa l'importo massimo della restituzione per la terza gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1897/72

(72/342/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1897/72 della Commissione, del 1° settembre 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/72 ⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato

mondiale e anche delle spese afferenti alla esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1897/72, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 4,807 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1972.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1972, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1972

che fissa l'importo massimo per la fornitura di prodotti d'uova al Programma alimentare mondiale nell'ambito della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 1779/72

(72/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, relativo alla fornitura di prodotti d'uova al Programma alimentare mondiale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1779/72 della Commissione, del 16 agosto 1972, relativo ad una gara per la fornitura al Programma alimentare mondiale di prodotti d'uova destinati a taluni paesi terzi⁽²⁾, ha indetto una gara per la fornitura al Programma alimentare mondiale di tre partite di 25 tonnellate ciascuna di uova intere essiccate; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1251/72 della Commissione, del 13 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1577/71 relativo alla fornitura di prodotti d'uova al Programma alimentare mondiale⁽³⁾, tenuto conto delle offerte ricevute viene fissato un importo massimo per partita ovvero deciso di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto delle offerte ricevute, l'importo massimo per partita può essere fissato al livello dell'offerta più favorevole;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo per la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1779/72 è fissato a:

1. 2229,3 unità di conto per tonnellata per la prima partita destinata all'Algeria,
2. 2339,8 unità di conto per tonnellata per la seconda partita destinata all'Algeria,
3. 2450,3 unità di conto per tonnellata per la terza partita destinata all'Algeria, alla Tunisia e all'Afghanistan.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 17. 8. 1972, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 138 del 16. 6. 1972, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1972

che modifica la decisione del 10 agosto 1972 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 245 656 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2647/70 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 7,

considerando che con decisione del 10 agosto 1972 ⁽⁵⁾, la Commissione ha deciso l'indizione di una gara permanente per l'esportazione di 245 656 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco; che, secondo una informazione della Repubblica federale di Germania, esistono delle possibilità di vendita per una quantità supplementare di 171 144 tonnellate di segala;

considerando che le condizioni che hanno presieduto alla decisione del 10 agosto 1972 permangono inalterate; che è pertanto opportuno estendere le disposizioni di detta decisione alla quantità supplementare di 171 144 tonnellate di segala;

considerando che le quantità di segala inizialmente ammesse al bando di gara sono state ridotte a 244 485 tonnellate per una rettifica di alcuni lotti da parte dell'organismo d'intervento tedesco; che è opportuno tener conto anche di questa rettifica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nella decisione della Commissione del 10 agosto 1972, la cifra di « 245 656 » è sostituita da quella di « 415 629 ».
2. L'allegato della decisione della Commissione del 10 agosto 1972 è sostituito dall'allegato seguente:

Regione d'immagazzinamento	Quantità immagazzinate
Schleswig-Holstein/Hamburg	88 073 t
Niedersachsen/Bremen	112 427 t
Nordrhein-Westfalen	189 969 t
Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/Saarland	21 172 t
Hessen	1 372 t
Bayern	2 616 t

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1972

relativa alla fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la seconda gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1519/72

(72/345/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/71⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1519/72 della Commissione, del 14 luglio 1972, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi⁽⁵⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che sia fissato, per ogni gara particolare, tenuto conto delle offerte ricevute, un prezzo minimo di vendita per ciascuna delle attribuzioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, rispettivamente lettere a)

e b) di tale regolamento o si decida di non dar corso alla gara ; che secondo l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1519/72, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione deve essere fissato contemporaneamente, tenuto conto della differenza tra il prezzo minimo e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della seconda gara particolare, i prezzi minimi al livello sotto indicato e determinare in conseguenza l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la seconda gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1519/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 settembre 1972, i prezzi minimi da adottare per l'aggiudicazione e gli importi del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione sono fissati come segue :

Attribuzione del burro	Prezzo minimo in u.c./100 kg	Deposito cauzionale in u.c./100 kg
a) Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1519/72	} 30	156
b) Articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1519/72		

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 1.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) ⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)) :
- b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)) :
- c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)) :
- d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)) :
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)) :
- b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)) :
- c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)) :
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)) :
- b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)) :
- c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)) :
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)) :
- b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)) :
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)) :
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)) :
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)) :
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)) :
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)) :
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29) :
14. Altre indicazioni :
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 a) ⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a) :
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a) :
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a) :
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b) :
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b) :
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito e presentare le offerte (articolo 18 d) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Rijkswaterstaat, directie Utrecht, Maliebaan 102, Utrecht
2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
3. a) Comuni di Tiel, Echteld, Maurik, Zoelen e Wijk bij Duurstede.
b) Capitolato di appalto n. U 1344: realizzazione di lavori di sterro e costruzione di strade presso la Prins Bernhardsluis a Tiel con lavori annessi.
Le prestazioni comprendono fra l'altro:
 - fornitura e sistemazione di:
 - 75 000 m³ di sabbia;
 - 6 100 t di calcestruzzo ghiaioso e di calcestruzzo bituminoso grasso;
 - movimento di circa 210 000 m³ di terra asciutta;
 - realizzazione di circa 305 000 m³ di lavori di dragaggio;
 - sgombro di circa 14 500 m² di argini.
- c)
- d)
4. Alcune parti dell'opera dovranno essere rispettivamente terminate il 1° giugno 1973, 1° ottobre 1973 e 1° aprile 1974.
L'opera intera dovrà essere consegnata il 31 agosto 1974.
5. a) Il capitolato di appalto è ottenibile sotto il n. U 1344 a decorrere da venerdì 20 ottobre 1972 presso la Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, l'Aia (tel. 070-814511).
A decorrere dalla stessa data esso può essere preso in visione presso i seguenti organi:
 - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg n. 1, l'Aia;
 - Hoofddirectie van de Waterstaat, Koningskade 4, l'Aia;
 - Rijkswaterstaat, arrondissement Utrecht II, Maliebaan 18, Utrecht.Informazioni vengono fornite martedì 7 novembre 1972, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, dal Rijkswaterstaat, arrondissement Utrecht II, Maliebaan 18, Utrecht dove, a decorrere dalla stessa data, può essere presa visione del fascicolo informativo. Copia di quest'ultimo è ottenibile gratuitamente su richiesta.
- b)
- c) Prezzo del capitolato di appalto: fl. 33,60 (I.V.A. compresa, porto escluso).
Pagamento da effettuarsi alla ricezione della fattura alla Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, l'Aia.
6. a) Martedì 21 novembre 1972 entre le ore 11.
b) Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.
c) Lingua olandese.
7. a) L'apertura delle offerte è pubblica.
b) Martedì 21 novembre 1972 alle ore 11.
Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.
8.
9. Rate da corrispondere ogni quattro settimane fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto.
10.
11. L'offerente deve dimostrare la sua capacità finanziaria ed economica nonché la sua tecnica allegando alla sua offerta i seguenti documenti:
 - un certificato comprovante l'iscrizione della sua impresa al registro professionale;
 - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
 - una dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la cifra d'affari dei lavori eseguiti dalla sua impresa nel corso degli ultimi tre esercizi;
 - un elenco dei lavori eseguiti dalla sua impresa nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione dell'ammontare di detti lavori nonché del periodo e del luogo della loro esecuzione e menzione del committente.
12. 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara di appalto.
13. L'offerente deve poter dimostrare che dispone di esperienza nell'esecuzione di lavori di questo genere.
14.
15. 4 ottobre 1972.

Procedura ristretta

1. Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.
 2. Gara di appalto con preselezione conformemente al regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
 3. a) Comune di Zwijndrecht, strada nazionale 16, tra il km 0,52 ed il km 1,36.
b) Capitolato di appalto n. SS 679 : realizzazione delle seguenti quattro opere d'arte sulla ricostruenda strada nazionale 16 :
 - un'opera d'arte che attraversa in sopraelevazione la strada ferrata Rotterdam-Dordrecht, composta da una piattaforma in cemento armato su pali, due viadotti in cemento armato e due viadotti a travate prefabbricate in cemento armato precompresso ;
 - due viadotti in cemento magro armato e precompresso, rispettivamente sopra il Koninginneweg e sopra il prolungamento del Karel Doormanweg ;
 - un sifone in cemento armato.
- Le prestazioni comprendono fra l'altro :
1. fornitura e messa in opera di circa :
 - 38 000 m di pali di calcestruzzo 45 cm x 45 cm ;
 - 2 300 m di pali a vite di malta ;
 - 6 300 m di palancolata in cemento armato ;
 - 25 000 m³ di cemento armato ;
 - 3 500 m³ di calcestruzzo magro precompresso.
 2. Messa in opera di circa :
 - 2 800 t di pali di acciaio e acciaio da palancolata ;
 - 3 550 t di materiale di armamento.

Detti materiali vengono messi a disposizione dallo Stato.
 3. Lavori di demolizione e movimenti di terra.
 4. 210 settimane, comprese interruzioni per deviazioni di traffico e cause similari.
 5.
 6. a) 27 ottobre 1972.
b) Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.
c) Lingua olandese.
 7. 17 novembre 1972.
 8. Gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti :
 - un certificato comprovante l'iscrizione della loro impresa al registro professionale ;
 - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della loro impresa ;
 - una dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la cifra d'affari dei lavori eseguiti dalla loro impresa nel corso degli ultimi tre esercizi ;
 - un elenco dei lavori eseguiti dalla loro impresa nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione dell'ammontare dei lavori nonché del periodo e del luogo della loro esecuzione e menzione del committente.
 9. Per essere presi in considerazione ai fini dell'invito a presentare un'offerta gli interessati devono dimostrare :
 - di avere già eseguito in precedenza opere del tipo e dell'importanza di quelle sopra descritte ;
 - di disporre di esperienza nel campo dei lavori in calcestruzzo precompresso ;
 - di disporre di esperienza nell'esecuzione di opere sopra una strada ferrata a traffico intenso.
 10. Rate mensili fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto.
 11. 3 ottobre 1972.
-

